

Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Divisione II – Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza

RELAZIONE PERIODICA AL 31.12.2023
EX ART. 40, COMMA 1 *bis*, D. Lgs. n. 270/1999

NELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
RELATIVA A

OFFICINE FERROVIARIE VERONESI S.p.A.
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Tribunale di Verona – Sez. Fallimentare

Procedimento n. 1/2013 A.S.

Giudice Delegato Dott.ssa Cristiana Bottazzi
Commissario Straordinario Prof. Avv. Paolo Pettinelli

OFV in A.S. – Relazione Periodica al 31/12/2023 - *Ex art. 40, comma 1 bis, D. Lgs. n.*

270/1999

Sommario

- 1. PREMESSA**
- 2. LA GESTIONE COMMISSARIALE DAL 01.07.2023
AL 31 DICEMBRE 2023**
- 3. PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA PROCEDURA
E SODDISFO DEI CREDITORI**

1. PREMESSA

Con decreto del Ministero in data 27 gennaio 2022 il sottoscritto Prof. Avv. Paolo Pettinelli è subentrato nella gestione della Procedura all'Ing. Giovanni Bertoni, revocato d'ufficio ai sensi dell'art. 42 Decreto Legislativo 270/1999.

La presente relazione viene redatta per rispondere alle finalità di cui al secondo comma dell'articolo 205 della Legge Fallimentare e viene corredata dai documenti indicati, da copia dell'estratto conto corrente bancario intestato alla Procedura alla data del 31.12.2023.

Rinviando alle precedenti relazioni per le informazioni già note relative alle vicende storiche dalla data di subentro del sottoscritto, all'attività svolta, si rappresentano di seguito gli eventi, le circostanze e le attività poste in essere dal sottoscritto Commissario Straordinario con riguardo al periodo della presente relazione (01 Luglio 2023-31 Dicembre 2023), richiamando sinteticamente le principali attività dello scrivente Commissario.

2. LA GESTIONE COMMISSARIALE DAL 01 LUGLIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2023

* * *

Come riferito nelle precedenti relazioni semestrali, con comunicazione del 21 dicembre 2021 l'avvocato giuslavorista incaricato dalla Procedura dell'epoca chiedeva al precedente Commissario Straordinario Ing. Giovanni Bertoni, il pagamento dell'importo di € 647.641,70 a titolo di credito in prededuzione per l'attività giudiziale prestata a favore della Procedura nei contenziosi pendenti prima avanti al Tribunale di Verona e poi avanti alla Corte di Appello di Venezia oltre all'acconto pari ad € 130.000,00 già incassato.

Tale importo sarebbe maturato per l'attività svolta dall'Avvocato giuslavorista (*rectius* Studio Menichetti) per l'assistenza giudiziale svolta a favore della Procedura nelle 17 cause promosse dai lavoratori dipendenti e dagli eredi oggi pendenti avanti alla Corte di Appello di Venezia oltre che avanti al Tribunale di Verona aventi quali *petitum* la richiesta risarcitoria per danni derivanti dall'inquinamento da amianto. In tali controversie OFV sarebbe stata chiamata in causa da Riva Acciaio S.p.A. precedente proprietaria del sito asseritamente contaminato, nel quale sarebbe successivamente subentrata OFV.

Tali richieste venivano contestate dal sottoscritto, già con comunicazioni inviate al legale in data 26 agosto 2022 ed in data 18 ottobre 2022.

Preliminarmente veniva contestato che dalla documentazione e dagli atti della Procedura non era stato possibile rinvenire né i preventivi per l'attività svolta né un contratto di conferimento degli incarichi per l'attività giudiziaria da parte del Commissario Straordinario oggi revocato, tanto meno, l'autorizzazione del Comitato di Sorveglianza; veniva poi rilevato che i compensi oggetto della richiesta erano alquanto superiori ai valori medi considerati sulla base del citato D.M. 28 luglio 2016.

Per quanto riguarda il procedimento di opinamento della parcella avviato dallo Studio legale Menichetti, a mezzo del quale detto studio richiedeva la liquidazione degli onorari presumibilmente dovuti dalla Procedura per complessivi €647.641,70, il sottoscritto ha quantificato nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa DM 28 luglio 2016 in €136.498,86 l'importo asseritamente dovuto.

Con la precisazione che parte dell'attività veniva svolta dallo studio in assenza delle previsioni dettate dal DM in quanto trattavasi di attività posta in essere successivamente all'anno 2016.

Sulla base della memoria di contestazione alla richiesta avanzata al COA di Verona, in data 29.05.2023 si è tenuto avanti al Consiglio dell'Ordine di Verona un incontro tra le parti finalizzato a trovare una soluzione conciliativa in merito alle reciproche contestazioni. Al termine dell'incontro avanti ai Consiglieri Delegati, il sottoscritto si riservava di formulare una nuova offerta transattiva previo riconteggio dei compensi professionali asseritamente dovuti dall'Avv. Damoli.

A seguito dei conteggi effettuati dal sottoscritto Commissario, l'importo effettivamente dovuto allo Studio Legale Menichetti per l'attività svolta, applicando i valori medi considerati sulla base del D.M. n. 28/2016, dedotti gli acconti ricevuti, ammonta ad euro 232.206,00 oltre accessori di legge. Non appariva condivisibile e quindi sostenibile ed accettabile la richiesta *ex adverso* formulata avente ad oggetto l'aumento per aver assistito l'avvocato la procedura in procedimenti nei confronti di più soggetti aventi la stessa posizione processuale.

Infatti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 2, del D.M. 55/2014:

“2. Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.

4. Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30 per cento”.

Il sottoscritto Commissario rilevava infatti che una lettura razionale delle

suddette disposizioni suggerisce di interpretarle come volte ad evitare duplicazioni dei compensi, motivo per cui tale voce, tra le altre, veniva cassata.

E tale principio risulta ancor più granitico se si considera che il soggetto a favore del quale è stata prestata l'assistenza legale è una società sottoposta alla procedura della amministrazione straordinaria che ha come ultimo fine quello di tutelare i creditori e quindi ridurre i costi, principi che debbono ispirare l'intera gestione sociale ed a cui non sembra che il Commissario revocato si sia purtroppo attenuto, posto che non solo non ha mai richiesto allo Studio un preventivo ma altresì non ha mai sottoposto la questione all'approvazione del Comitato di Sorveglianza. Condotte ex se oggetto di valutazione sotto diversi profili.

L'articolo 28 del decreto ministeriale del 28 luglio 2016 *“Criteri per la scelta degli esperti delle procedure di amministrazione straordinaria, ai sensi dell’art. 39, comma 5, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270”* sancisce in modo chiaro che: *“Le modalità di remunerazione degli incarichi assegnati devono essere sempre preventivamente concordate attraverso la stipula di contratti con i professionisti prescelti, aventi efficacia dalla data del contratto medesimo che dovrà necessariamente seguire e non precedere quella della autorizzazione preventiva del Comitato di sorveglianza, salva la facoltà del Comitato medesimo di autorizzare in via di ratifica nei casi di motivata urgenza e di comprovata impossibilità di acquisire tempestivamente la prescritta autorizzazione. I compensi degli*

esperti sono determinati, di regola e fatti salvi i casi di particolare complessità o urgenza dell'incarico, in misura non superiore ai valori medi di cui alle tabelle allegate rispettivamente ai Decreti del Ministero della Giustizia in data 20 luglio 2012, n. 140, ed in data 10 marzo 2014, n. 55, ridotti del 50%. Resta in ogni caso salva la facoltà di proporre ai Legali, se ritenuto più conveniente, un sistema di remunerazione a raggiungimento di risultato (pay per result o success fee)".

Se la finalità dell'articolo in esame è volta a consentire il rispetto del principio di trasparenza e di economicità, pur trattandosi di cause già in corso, non sembra legittimo considerare un aumento del compenso per l'attività posta in essere, atteso che tale ulteriore riconoscimento (*rectius* corrispettivo) sarebbe contrario ai principi di riduzione dei costi che caratterizzano – meglio dovrebbero caratterizzare – tali procedure per evitare esborsi onerosi ed improduttivi.

A fronte di tale specifiche argomentazioni, lo Studio Menichetti evidenziava che l'importo di Euro 130.000,00 già corrisposto dalla Procedura, faceva riferimento non ai procedimenti oggetto di procedimento di liquidazione, bensì ad altri contenziosi già definiti, per i quali lo studio legale aveva prestato la propria attività prima della ammissione alla procedura di AS.

Proponeva, infine, la definizione della controversia a fronte della corresponsione da parte della Procedura dell'importo di Euro 300.000,00 oltre accessori di legge.

A seguito della disamina delle parcelle trasmesse dallo studio legale Menichetti, lo scrivente Commissario accertava che l'acconto corrisposto dal precedente Commissario, faceva effettivamente riferimento a contenziosi già conclusi e non oggetto della procedura di liquidazione.

L'importo proposto dallo Studio Menichetti può ritenersi congruo a fronte della attività prestata dallo Studio legale a favore della procedura, nel rispetto del decreto ministeriale del 2016, tenuto conto che, contrariamente a quanto in fase preliminare ritenuto, gli acconti ricevuti dallo Studio Menichetti facevano riferimento a controversie già concluse e non oggetto di procedimento di liquidazione.

Inoltre, bisogna considerare che alcune attività risultavano precedenti al 2016, ossia all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale che stabiliva i corrispettivi ed i criteri da applicare alle procedure, con la conseguenza che detta liquidazione delle parcelle per attività giudiziali ante 2016 non potevano essere ridotta e sottoposta alla nuova disciplina dei compensi.

Su tale importo, inoltre, non viene incluso l'aumento del compenso per l'attività posta in essere dallo studio legale a favore della Procedura; aumento che, qualora dovesse essere invece riconosciuto nell'ambito della procedura di liquidazione, esporrebbe la stessa ad un esborso assai oneroso.

Tenuto conto di tali aspetti, ed attesa l'incertezza della liquidazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona, che potrebbe essere di gran lunga maggiore rispetto all'importo richiesto in via conciliativa, non si può non considerare che, qualora la presente

controversia non si risolvesse con un accordo bonario, lo Studio Menichetti, munito di decreto di liquidazione avrebbe titolo per insinuarsi nel passivo della con il titolo della prededuzione.

A fronte di tale insinuazione, la Procedura dovrebbe all'evidenza affrontare un giudizio di opposizione, i cui esiti tuttavia si palesano incerti almeno per alcune voci.

Evidente dunque che la Procedura, oltre a dover corrispondere gli importi dovuti per l'attività professionale svolta dallo Studio Menichetti, si vedrebbe costretta a sostenere i costi per compensi dovuti al legale all'uopo nominato nell'ambito della procedura di opposizione.

A quanto detto va aggiunto che un eventuale contenzioso paralizzerebbe anche la possibilità per la Procedura di procedere al riparto parziale delle domande in prededuzione fino all'esito della causa, con la preclusione di poter chiudere la Amministrazione Straordinaria.

Alla luce di tutte le considerazioni il sottoscritto ha richiesto al sopra intestato Ministero l'autorizzazione a procedere con la conciliazione della insorta vertenza con lo Studio Legale Menichetti, dietro corresponsione dell'importo di € 300.000,00 quale corrispettivo per l'attività svolta dallo studio legale Menichetti a far data dal 2013.

* * *

In merito alle condotte poste in essere dal precedente Commissario, come già accennato nelle precedenti relazioni, lo scrivente ha provveduto ad inviare in data 18.07.2023 una comunicazione all'Ing. Bertoni, a mezzo della quale quest'ultimo veniva diffidato a restituire alla Procedura gli

importi che, da una prima verifica, non risultano né giustificati, né autorizzati, né documentati:

- € 44.000,00 a titolo di prelievi per cassa non documentati;
- € 120.000,00 a titolo di rimborsi che Lei si è liquidato spese non documentati;
- € 500.000,00 liquidati a KPMG per l'attività svolta non autorizzata dal Comitato di Sorveglianza;
- € 100.000,00 con assegno bancario del 06-06-2016 a titolo di un presunto investimento non identificato e non autorizzato.

Il tutto per un importo complessivo pari ad € 764.000,00.

Ad oggi tale diffida è rimasta priva di riscontro.

Al fine di valutare la sussistenza dei presupposti, la fondatezza, e l'alea per l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del precedente Commissario, nonché ulteriori condotte e quindi ulteriori danni che possano costituire una ipotesi di responsabilità ed inadempimento del Commissario revocato, lo scrivente ha conferito incarico allo Studio Legale Sanasi d'Arpe di Roma per la redazione di un parere giuridico avente ad oggetto la verifica dei presupposti per l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità e l'entità dell'ipotetico danno. Si è pertanto in attesa di ricevere detto parere, che verrà poi immediatamente sottoposto all'intestato Ministero.

* * *

Alla data del 31 dicembre 2023 la Procedura dispone di un attivo pari ad € 1.394.205,74 come risulta dalla copia dei movimenti del conto corrente intestato alla procedura **(doc. n. 1- movimenti conto corrente)**.

Nel periodo dal 30 Giugno 2023 al 20 dicembre 2023 il Commissario Straordinario ha posto in essere i seguenti pagamenti:

1) SE.VEN INFORMATICA S.R.L.	€ 183,00
2) Studio Legale Toffoletto	€ 9.780,54
per un importo complessivo di	€ 9.963,54

3. PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA PROCEDURA E SODDISFO DEI CREDITORI

Per quanto riguarda le prospettive ed i tempi di soddisfazione dei creditori, ci si riporta a quanto già illustrato nella relazione precedente, ossia che non verranno liquidati i creditori chirografari che ammontano complessivamente ad euro 50.270.621,28, né i privilegiati pari ad euro 24.945.357,06, ma solo parte dei crediti in prededuzione, peraltro secondo il privilegio.

Il Commissario rappresenta che, attesa l'intervenuta possibilità di conciliare la vertenza insorta con lo Studio Legale Menichetti, successivamente all'auspicata approvazione da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, procederà con un piano di riparto parziale per il pagamento di una percentuale dei crediti prededucibili.

Venezia - Verona, 26 Gennaio 2024

Il Commissario Straordinario

Prof. Avv. Paolo Pettinelli